



**PROCURA GENERALE  
PRESSO LA CORTE DI  
CASSAZIONE**

**CORTE SUPREMA  
DI CASSAZIONE**

### ***PROTOCOLLO D'INTESA***

**TRA LA CORTE DI CASSAZIONE E LA PROCURA GENERALE  
SULL'APPLICAZIONE DEL NUOVO RITO CIVILE  
(D.L. n.168/2016 conv. in l.n.197/2016)**

Il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 (in G.U. n. 254 del 29 ottobre 2016), recante "Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa", stabilisce, con norme introdotte in sede di conversione, una nuova disciplina del processo civile dinanzi alla Corte di cassazione.

La riforma, che reca interventi correttivi sulle disposizioni degli articoli 375, 376, 377, 379, 380-*bis*, 380-*ter*, 390, 391 e 391-*bis* del codice di procedura civile, contiene una regolazione improntata a criteri di semplificazione procedurale, nella dichiarata prospettiva dell'incremento e dello snellimento della risposta offerta dal giudizio di legittimità a fronte del carico delle pendenze e delle sopravvenienze dei ricorsi per cassazione.

L'impianto di fondo della riforma si impernia sulla distinzione tra giudizi che hanno valenza nomofilattica, destinati alla trattazione nella pubblica udienza, e giudizi privi di tale carattere, destinati alla trattazione in camera di consiglio; questi ultimi a loro volta regolati in maniera differenziata, in ragione della rilevabilità della presenza di una causa di inammissibilità, manifesta fondatezza o manifesta infondatezza, casi nei quali essi sono definiti presso la "apposita sezione" di cui all'art. 376 cod. proc. civ., che svolge la funzione definita di "filtro" delle impugnazioni in sede di legittimità e i cui modi operativi di decisione sono ora regolati dall'art. 380-*bis* del codice di procedura civile.

In questo quadro, in particolare, la riforma ha introdotto una nuova disposizione processuale, contenuta nell'art. 380-*bis*.1 del codice di procedura civile, recante il "Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice".

Essa così dispone: *“Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell’articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti.”*.

La suddetta norma, che rappresenta uno snodo centrale del nuovo assetto del giudizio in cassazione, istituisce, quale modalità ordinaria di trattazione dei ricorsi in materia civile che non risultino avere valenza nomofilattica, la regola del procedimento camerale, nel quale le parti private e il pubblico ministero non intervengono nell’adunanza del collegio ma possono depositare, in termini differenziati, rispettivamente memorie e conclusioni scritte.

La disciplina legislativa sopra richiamata, inoltre, si salda, sempre nella prospettiva della riduzione del carico di lavoro e dell’incremento delle decisioni rese in sede di legittimità, con le determinazioni organizzative adottate in ordine alla semplificazione e sinteticità della motivazione dei provvedimenti in materia civile, contenute nel decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 136 in data 14 settembre 2016 e, quanto agli atti di parte, nel Protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria, stipulato in data 17 dicembre 2015.

La riforma legislativa e i provvedimenti organizzativi sopra richiamati convergono nel conformare il giudizio di legittimità secondo modelli operativi, diversi rispetto al passato, improntati a maggiore celerità decisionale e a una più marcata selettività dei ricorsi, affidando esclusivamente quelli che presentano interesse nomofilattico o che comunque non sono suscettibili di definizione in sede camerale alla trattazione in pubblica udienza; quest’ultima rimane inalterata nelle sue linee essenziali, con l’eccezione della modifica dell’ordine degli interventi (nuovo art. 379 cod. proc. civ.).

Ne consegue il corollario di una diversa dislocazione quantitativa dei ricorsi, destinati, nella generalità dei casi, alla sede della camera di consiglio ora disciplinata dal nuovo art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ., quale regola ordinaria di trattazione dei ricorsi che risultino superare il “filtro” della inammissibilità, o della manifesta fondatezza o infondatezza.

Il quadro normativo e regolativo complessivo così sintetizzato comporta corrispondenti mutamenti nel modo di esercizio della funzione requirente presso il giudice di legittimità. La concentrazione nella pubblica udienza delle cause che hanno valenza di questioni rilevanti e di principio determina un accresciuto impegno da parte della Procura generale, soggetto necessario del giudizio; d’altra parte, l’aggregazione quantitativa delle cause che non rivestano portata nomofilattica nella camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice implica l’esigenza di valutazione e di selezione da parte della Procura generale presso la Corte, al fine di rendere per un verso concretamente praticabile e per altro verso contenutisticamente utile l’apporto




dell'ufficio requirente alla funzione di legittimità fornito attraverso la redazione delle conclusioni scritte, a norma del citato art. 380-*bis*.1 del codice di rito. Conclusioni che, proprio in ragione dell'utilità della partecipazione dialettica al giudizio di legittimità, presuppongono un'attività preliminare di valutazione e studio, da svolgere in tempi adeguati rispetto ai carichi numerici e in forme compatibili con le risorse personali dell'ufficio requirente.

La nuova disciplina legislativa concerne, secondo la disposizione intertemporale dell'art. 1-*bis*, comma 2, della legge n. 197/2016, di conversione del decreto-legge n. 168/2016, i ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della legge stessa e quelli per i quali alla medesima data non è stata ancora fissata l'udienza pubblica o l'adunanza in camera di consiglio.

In vista della prossima piena operatività della riforma, la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, nella comune convinzione della necessità di apprestare modalità attuative idonee rispetto alle finalità – di valorizzazione del ruolo nomofilattico e al contempo di snellimento delle forme procedurali – sottese dalla nuova disciplina legislativa, concordano sulla necessità di stabilire, sin dalla fase di avvio della novella, un programma operativo che, ovviamente nel rispetto delle prescrizioni normative e impregiudicata la successiva regolazione organizzativa interna all'ufficio requirente, sia tale da delineare, in particolare attraverso i canali telematici esistenti, un raccordo tempestivo ed efficace tra la fase di ingresso dei ricorsi e relativa attività di selezione e spoglio da parte della Corte di cassazione (come da: decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione, in data 3 aprile 2015, n. 24, di costituzione dell'ufficio spoglio presso le sezioni civili ordinarie, a modifica delle Tabelle di organizzazione e composizione della Corte per il triennio 2014-2016; decreto in data 26 maggio 2016, n. 78, di integrazione della proposta tabellare per il medesimo triennio relativamente alla Sezione sesta civile e ai criteri di attribuzione del valore ponderale delle cause presso le Sezioni civili; direttiva in data 26 maggio 2016, prot. n. 1610, concernente la destinazione e le funzioni degli assistenti di studio presso la Corte; direttiva in data 27 maggio 2016, prot. n. 1607, concernente l'organizzazione e funzionamento delle Sezioni civili ordinarie; nonché relativi provvedimenti attuativi) e l'attività di selezione, valutazione e studio finalizzata alla formulazione delle conclusioni scritte da parte della Procura generale, a norma dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ. citato, in continuità con le indicazioni collaborative anche sul piano tecnico quali già prefigurate nella nota prot. 15910 del 25 luglio 2015 del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

All'esito della comune considerazione della riforma, svolta anche in sede di attività di elaborazione dei programmi per la gestione dei procedimenti civili, in attuazione dell'art. 37 del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, la Corte di cassazione e la Procura generale presso la Corte di cassazione hanno stipulato la seguente intesa.



**Protocollo d'intesa  
sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili**

1. Per i ricorsi per cassazione iscritti e non definiti ai quali si applica il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, destinati alla trattazione presso le Sezioni civili ordinarie a norma dell'art. 380-*bis*.1 del codice di procedura civile, i ruoli dell'adunanza in camera di consiglio e i correlativi fascicoli degli atti regolamentari sono resi disponibili all'ufficio della Procura generale presso la Corte di cassazione contestualmente alla fissazione dei ruoli medesimi da parte dei Presidenti di sezione o comunque almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

2. Per tutti i ricorsi per cassazione il Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione rende disponibile agli Avvocati generali e ai sostituti procuratori generali assegnati al servizio civile l'accesso integrale ai dati del Sistema informativo civile (S.I.C.), in particolare quanto alle schede di classificazione e di spoglio, all'attribuzione del valore ponderale dei ricorsi e al sistema di ricerca "archivi".

3. Per tutti i ricorsi per cassazione sono altresì rese disponibili agli Avvocati generali e ai sostituti procuratori generali assegnati al servizio civile, quando formulate, le segnalazioni di ciascuna Sezione semplice circa la eventuale rilevanza della causa nell'ambito della trattazione camerale.

4. Le conclusioni scritte redatte in relazione a ciascun ricorso dai magistrati della Procura generale presso la Corte di cassazione a norma dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ. sono inserite per via informatica in formato PDF nel Sistema informativo civile - S.I.C., non oltre il termine di venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio, anche ai fini della successiva comunicazione per via telematica alle parti dei relativi processi, da parte della Corte di cassazione, quando tale forma di comunicazione potrà essere effettuata in base alla normativa vigente e alle possibilità tecniche.

5. Il Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione istituisce corsi di addestramento destinati ai magistrati della Procura generale assegnati al servizio civile quanto all'utilizzo del sistema di ricerca documentale "archivi" contenuto nel Sistema informativo civile - S.I.C.

6. La Corte di cassazione comunica agli Avvocati generali preposti al servizio civile i dati numerici relativi a:

- numero dei ricorsi per cassazione attualmente pendenti presso ciascuna Sezione ordinaria della Corte;
- numero dei ricorsi per cassazione depositati e in attesa di fissazione dell'udienza pubblica o dell'adunanza in camera di consiglio;
- numero dei ricorsi per cassazione per i quali ciascuna Sezione semplice abbia già fissato la data dell'udienza pubblica o dell'adunanza in camera di consiglio.

Si conviene che a decorrere dall'approvazione del presente Protocollo cessa la trasmissione alla Procura generale, da parte della Corte, dei ruoli delle cause fissate per la trattazione presso la sezione (VI) di cui all'art. 376 del codice di procedura civile.

7. In relazione alla sperimentazione organizzativa in atto presso la Corte di cassazione e in sede di elaborazione di linee-guida operative da parte della Corte quanto alla gestione dei procedimenti civili, la Corte di cassazione e la Procura generale si riservano di apportare, d'intesa, le integrazioni al presente protocollo che risulteranno necessarie, anche all'esito delle attività di interlocuzione con il gruppo di lavoro della Procura generale incaricato di approfondire lo studio di proposte organizzative in relazione all'art. 37 del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, nonché in coordinamento operativo con l'Ufficio per l'innovazione della Suprema Corte di cassazione e della Procura generale presso la Corte di cassazione (U.I.C.), istituito a norma della deliberazione in data 26 ottobre 2016 del Consiglio superiore della magistratura.

Ai fini della programmazione del lavoro, la Corte di cassazione e la Procura generale concordano per l'avvio di una comunicazione tempestiva, da parte della Corte, del calendario delle udienze e delle adunanze in camera di consiglio previste dalle Sezioni semplici, con cadenza tendenzialmente semestrale.

Roma, il 17 novembre 2016

Il Procuratore Generale  
Pasquale Ciccolo

Il Primo Presidente  
Giovanni Canzio



CONSIGLIO NAZIONALE  
FORENSE

CORTE SUPREMA  
DI CASSAZIONE

AVVOCATURA GENERALE  
DELLO STATO

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **TRA LA CORTE DI CASSAZIONE, IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO SULL'APPLICAZIONE DEL NUOVO RITO CIVILE (D.L. n. 168\2016 conv. in L. n. 197\2016)**

Il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 (in G.U. n. 254 del 29 ottobre 2016), recante "Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa", stabilisce, con norme introdotte in sede di conversione e di immediata applicazione, una nuova disciplina del processo civile dinanzi alla Corte di cassazione.

Si tratta di una riforma radicale della struttura del processo civile di cassazione, il cui impianto di fondo si impernia sulla distinzione tra giudizi che hanno valenza nomofilattica, destinati alla trattazione nella pubblica udienza, e giudizi privi di tale carattere, destinati alla trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Nella prefigurazione della riforma, i ricorsi saranno pertanto destinati, nella maggioranza dei casi, alla trattazione camerale.

Si tratta di un mutamento rilevante, che trae il suo fondamento nella esigenza, indilazionabile ed avvertita come tale da tutti gli operatori della giustizia, di garantire effettività alla tutela giurisdizionale in sede civile, sia attraverso l'abbattimento dell'arretrato e la diminuzione dei tempi di durata dei procedimenti, sia consentendo di concentrare più adeguate risorse ed energie nell'espletamento della funzione nomofilattica propria di una Suprema corte.

*ll. ll.*

Dalla riforma necessariamente deriva la riorganizzazione complessiva dell'intero settore, che deve accompagnarsi a un profondo ripensamento culturale del modo di operare al contempo dei Magistrati di legittimità e degli Avvocati.


E' essenziale, per la miglior riuscita della riforma, nell'interesse comune, proseguire sulla strada della collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel processo di cassazione, che ha prodotto i Protocolli d'intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in relazione alle modalità di redazione dei ricorsi, civili e penali, del dicembre 2015, e il recentissimo Protocollo d'intesa con la Procura Generale sull'applicazione del nuovo rito civile, in data 18 novembre 2016.

Vi è la volontà comune di costruire insieme non soltanto una prassi organizzativa, ma un'interpretazione il più possibile condivisa di alcuni snodi altrimenti problematici di questa riforma, nella convinzione che il modo più efficace per produrre il cambiamento culturale richiesto dalla riforma, evitando che esso costituisca una diminuzione del terreno di confronto tra Avvocatura e Magistratura, è quello del coinvolgimento volontario di tutti i soggetti del processo sui quali ricade la comune responsabilità di farlo funzionare, e che, come si è osservato nella relazione di sintesi dell'Assemblea generale della Corte di cassazione del giugno 2015, nessuna significativa modifica del modo di essere e funzionare della Corte di cassazione può prescindere dal consenso e dal contributo della classe forense.

Da qui l'iniziativa di redigere un Protocollo comune, che coinvolge sia la Magistratura di legittimità, che il Consiglio nazionale Forense, che l'Avvocatura dello Stato, e si pone in ideale linea di continuità con il confronto su temi di interesse comune, per la produzione di un risultato operativo condiviso, tra magistrati, avvocati e dottrina, sviluppatosi nell'esperienza degli Osservatori sulla giustizia civile.

La realizzazione di questo Protocollo, suscettibile di progressivi aggiornamenti nel corso della sua attuazione, è espressione della necessità – avvertita da tutte le forze coinvolte – di affrontare i temi di comune interesse con il metodo del confronto sui problemi e di condivisione degli obiettivi, attraverso l'individuazione di momenti istituzionali di dialogo tra le diverse professionalità. A tal fine le parti si impegnano ad incontrarsi di regola con cadenza semestrale.

Tanto premesso, la Corte di cassazione, l'Avvocatura Generale dello Stato e il Consiglio Nazionale Forense approvano il seguente Protocollo di intesa sul processo civile di cassazione.



**Protocollo d'intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili  
della Corte di cassazione**

**1. Regime transitorio (di cui al comma 2 dell'art. 1 bis del d.l. n. 168/2016, conv. in L. n. 197/2016)**

Si conviene che, per i ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 per i quali venga successivamente fissata l'adunanza camerale, l'intimato che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 c.p.c., ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora avuto la possibilità di partecipare alla discussione orale, possa, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà, presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente.

Della possibilità di avvalersi di tale facoltà si darà notizia alle parti destinatarie dell'avviso di fissazione dell'adunanza.

Se con la memoria anzidetta vengono sollevate questioni nuove rilevabili d'ufficio, o comunque ne ravvisi l'opportunità, il collegio, anche su sollecitazione del ricorrente, assegna un termine per osservazioni ai sensi dell'art. 384 terzo comma cod. proc. civ.

**2. Termini per la produzione dell'avviso di ricevimento**

Si conviene che le parti provvederanno, quando possibile, a depositare la prova della tempestiva notifica del ricorso o del controricorso – in particolare l'avviso di ricevimento, relativamente agli atti notificati a mezzo del servizio postale – nella cancelleria della sezione entro il termine stabilito per il deposito delle memorie e comunque non oltre l'orario previsto per l'inizio dell'adunanza camerale, comunicato nell'avviso di fissazione e risultante dal ruolo dell'adunanza, che verrà sottoscritto dal presidente del collegio e conterrà anche l'indicazione dell'orario di chiusura dell'adunanza medesima.

**3. Avviso di fissazione dell'adunanza camerale**

Si conviene che l'avviso di fissazione dell'adunanza camerale sia redatto secondo il modello predisposto dall'ufficio e riporti, oltre alle indicazioni già attualmente presenti:

- l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza stessa;
- l'indicazione che l'adunanza camerale non è partecipata;
- l'indicazione del termine entro il quale le parti hanno facoltà di depositare memoria;

*M.M.*

*L.*

*M.*



- l'indicazione della facoltà di cui al punto 1;
- l'invito, di cui al punto 2, a depositare gli avvisi di ricevimento relativi agli atti notificati a mezzo del servizio postale nella cancelleria della sezione quando possibile entro il termine stabilito per il deposito delle memorie, e comunque non oltre l'orario previsto per l'inizio della adunanza camerale.

#### **4. Conclusioni scritte del Procuratore generale.**

Si conviene che, in conformità a quanto previsto al punto 4 del Protocollo tra la Corte di cassazione e la Procura Generale, non appena il sistema lo consentirà, le conclusioni scritte formulate dal Procuratore Generale e trasmesse alla cancelleria della sezione in via telematica, siano inoltrate con lo stesso mezzo anche ai procuratori delle parti, e che allo stesso modo sarà dato loro avviso del mancato deposito delle conclusioni del Procuratore Generale.

#### **5. Proposta di trattazione camerale presso la sesta sezione ex art. 380 bis c.p.c.**

Quanto alla proposta del relatore di trattazione camerale dinanzi alla sezione sesta ex art. 380 bis c.p.c. – tenuto conto dell'esigenza manifestata dall'Avvocatura di una adeguata informazione circa le ragioni dell'avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale, e contemperata tale esigenza con la necessità di evitare che l'indicazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. si trasformi in una pur sintetica relazione, vanificando la portata innovativa della riforma – si conviene che:

- la proposta sarà formulata secondo il modello predisposto (in attesa della sua sostituzione con analogo modello informatizzato in corso di predisposizione), che verrà notificato ai difensori unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza ed al relativo avviso;
- tale proposta dovrà indicare:
- quanto alla **prognosi di inammissibilità o di improcedibilità**, a quale ipotesi si faccia riferimento (tramite menzione del dato normativo, o in alternativa, del precedente, o ancora con breve formula libera);
- quanto alla **prognosi di manifesta fondatezza**, quale sia il motivo manifestamente fondato e l'eventuale precedente giurisprudenziale di riferimento;
- quanto alla **prognosi di manifesta infondatezza**, quali siano i pertinenti precedenti giurisprudenziali di riferimento e le ragioni del giudizio prognostico di infondatezza dei motivi di ricorso, anche mediante una valutazione sintetica e complessiva degli stessi, ove ne ricorrano i presupposti.

#### **6. Memorie da depositarsi in vista della trattazione camerale**

Si conviene che le memorie predisposte in vista della trattazione camerale non superino, di regola, il numero di quindici pagine.


*a/1/2*      *[firma]*      *lll. lll.*

### 7. Istanza di trattazione della causa in pubblica udienza


Si conviene che, qualora un ricorso sia avviato alla trattazione camerale di sezione ordinaria, le parti possano richiedere motivatamente, nella memoria depositata a norma dell'art. 380 *bis*.1, c.p.c. o con apposita istanza, che la trattazione avvenga invece in pubblica udienza indicando la questione di diritto di particolare rilevanza che, a loro avviso, giustifica la discussione pubblica.

Roma, 15 dicembre 2016

Il Presidente del Consiglio  
Nazionale Forense



Il Primo Presidente  
della Corte di cassazione



L'Avvocato Generale  
dello Stato

